

22 GIU. 1992

Servizio Produzioni Agricole

Bologna, li \_\_\_\_\_

Prot. N. 18624/4.2

Risposta al foglio N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

OGGETTO:

**Trasmissione circolare per adempimenti relativi al set aside temporaneo ed a quello poliennale.**

- e, p.c. - Alle Amministrazioni Prov.lli  
Assessorato Agricoltura e Alimentazione
- Al Servizio Circondariale  
Assessorato Agricoltura e Alimentazione di Rimini
- Al Comitato Circondariale  
Assessorato Agricoltura e Alimentazione di Rimini
- Agli Uffici Agricoli Zonali

L O R O S E D I

Si trasmettono, per gli opportuni adempimenti, le seguenti circolari inviate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

- circolare n° 8 dell'11-6-92 prot. n° 007695/A Corresponsione dell'aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione - D.M. n° 281/92 - Controlli e sanzioni;
- circolare n° 9 dell'11-6-92 prot. n° 007696/A - Ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione - D.M. n° 455/91 - Adempimenti - Controlli.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dr. U. Lunati)

Allegati n° 2

GD/ac



Roma, 11 GIU. 1992 19

# Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Tutte le Regioni, a  
~~statuto ordinario e speciale~~  
Assessorati dell'Agricoltura  
Alle provincie Autonome di  
~~Trento e Bolzano~~  
LORO SEDI

Divisione  
Prot. N° 007696/A

OGGETTO: Ritiro temporaneo dei seminativi dalla  
produzione (D.M. n. 455/91) - Adempimenti - Controlli.



All' I.C.R.F.  
S E D E

All' A.I.M.A.- div. XVIII  
Via Palestro 81  
00100 ROMA

Alla D.G.E.M.F.- div. V  
SEDE

All' AGRISIEL  
via G.V. Bona, 56  
00156 R O M A

Si invitano gli Enti ed uffici in indirizzo a prestare la massima collaborazione per la puntuale attuazione del regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione.

Entro il 15 giugno 1992 il Corpo forestale dello Stato, con la collaborazione degli uffici regionali, darà inizio ai controlli aziendali richiesti dalla normativa comunitaria (art. 11 del reg. CEE 2069/91), secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.M. n. 455 del 13 dicembre 1991.

Tali controlli avranno ad oggetto almeno il 5% delle domande dichiarate ammissibili sotto il profilo formale.

Si ricorda al proposito che per le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna sono competenti alla suddetta attività di controllo i coordinamenti regionali del Piemonte, della Calabria e del Lazio, per il Friuli - Venezia Giulia il Centro operativo antincendi boschivi di Tarvisio e per le Province autonome di Trento e Bolzano il Coordinamento forestale dello Stato del Veneto.



Roma, \_\_\_\_\_ 19\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N°* \_\_\_\_\_

*Al* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Gli uffici istruttori, sulla base dell'istruttoria documentale e delle risultanze dei controlli in loco attuati dal Corpo forestale dello Stato, decideranno in merito all'accogliabilità delle domande di aiuto e provvederanno alla compilazione degli elenchi di liquidazione, utilizzando i modelli allegati alla presente nota, previa acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Nella compilazione degli elenchi, gli uffici competenti si atterranno alle disposizioni di cui al punto 2 della circolare n. 239/90, in materia di ritiro dei seminativi dalla produzione, in quanto compatibili.

In considerazione dei tempi necessari per espletare i necessari controlli preventivi, gli elenchi di liquidazione potranno essere trasmessi all'A.I.M.A. entro il 30 settembre 1992.

Il suddetto termine dev'essere rigorosamente rispettato: salvo casi eccezionali opportunamente documentati e motivati, non saranno giustificati ritardi, tenuto anche conto del numero non eccessivamente elevato di potenziali beneficiari.

*[Signature]*  
IL MINISTRO





CIRCOLARE N. 8

Roma, 11 GIU. 1992 19

11 GIU. 1992

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Divisione I sezione Set Aside

Prot. N. 007695/A

Al Agli Assessorati Regionali  
per l'Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

OGGETTO: Corresponsione dell'aiuto per il ritiro dei  
seminativi ritirati dalla produzione - D.M. n. 63 del 19 febbraio  
1991, come modificato dal D.M. n. 281 del 9 aprile 1992.  
Controlli e sanzioni.

REGIONE EMILIA - ROMAGNA  
2° Dipartimento Attività Produttive  
Ass. Agricoltura e Alimentazione  
22 GIU. 1992  
18488  
P.U.N. *lr2*

Alla Provincia Autonoma  
di Bolzano

All' A.I.M.A.  
Via Palestro, 81  
R O M A

Alla D.G. per l'Economia  
Montana e Foreste  
S E D E

All'Ispektorato Centrale  
Repressione Frodi  
S E D E

Al Ministero del Tesoro  
Ragioneria Generale  
dello Stato:  
- I.G.F.O.R.  
- Fondo Rotazione  
Legge 183/87  
Via XX Settembre 97  
R O M A

Ai Commissari di Governo  
LORO SEDI

e, p.c. Alla Direzione Generale  
Tutela Economica dei  
Prodotti Agricoli  
S E D E



Roma, 19 GIU. 1992 19

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*Divisione*

*Prot. N°*

007015

A

Al Agli Assessorati Regionali  
per l'Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

OGGETTO: Corresponsione dell'aiuto per il ritiro dei  
seminativi ritirati dalla produzione - D.M. n. 63 del 19 febbraio  
1991, come modificato dal D.M. n. 281 del 9 aprile 1992.  
Controlli e sanzioni.

Alla Provincia Autonoma  
di Bolzano

All' A.I.M.A.  
Via Palestro, 81  
R O M A

Alla D.G. per l'Economia  
Montana e Foreste  
S E D E

All'Ispettorato Centrale  
Repressione Frodi  
S E D E

Al Ministero del Tesoro  
Ragioneria Generale  
dello Stato:  
- I.G.F.O.R.  
- Fondo Rotazione  
Legge 183/87  
Via XX Settembre 97  
R O M A

Ai Commissari di Governo  
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Direzione Generale  
Tutela Economica dei  
Prodotti Agricoli  
S E D E



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*Divisione*  
*Prot. N°* \_\_\_\_\_

*Al* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Con D.M. 19 febbraio 1991, n.63 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.52 del 2 marzo 1991, è stato adottato il regolamento per l'adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui al reg. CEE del Consiglio n.797/85, sostitutivo, a valere dalla campagna 1990/91, della precedente disciplina in materia.

Il D.M. 9 aprile 1992, n.281/1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 111 del 14/5/1992, ha successivamente modificato, tra l'altro, le disposizioni in materia di controlli e sanzioni, contenute nell'art. 12 del suddetto decreto n. 63/1991.

Sotto il profilo dei controlli e del regime sanzionatorio, tale articolo prevede in particolare, al comma 1, l'attribuzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni di controllo, da esercitarsi in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato. E' fatta comunque espressamente salva ogni altra disposizione di diversa portata che disponga un diverso assetto funzionale dei rapporti sopra individuati, così consentendo l'eventuale autonomo esercizio di poteri di controllo da parte di organi regionali.

Il decreto n. 281/1992 non ha apportato modificazioni al comma in questione.





Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N°* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

La legittimità costituzionale dell'impostazione generale della disciplina contenuta nei sopracitati regolamenti ministeriali, ivi comprese, con riguardo al profilo specifico che qui interessa, le disposizioni in materia di controlli e sanzioni, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 448/90.

Il Ministero ha provveduto ad impartire agli uffici competenti istruzioni a carattere amministrativo per l'applicazione del regime con circolari ministeriali n. 239/1990 (ritiro dei seminativi) e n. 244/1990 (misure forestali collegate al ritiro dei seminativi); i paragrafi 4 e 5 della circolare n. 239/1990 ed i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 244/1990, in particolare, riguardano le modalità e le competenze in materia di controlli e sanzioni.

La presente circolare sostituisce integralmente i suddetti paragrafi, adeguandone il contenuto alle disposizioni introdotte con il D.M. 281/92.

**2. IL SISTEMA DELLE DECADENZE DELINEATO DAL NUOVO ART. 12 DEL D.M. 63/1991.**

Il D.M. n. 281/1992, nel sostituire l'art. 12 del D.M. n. 63/1991, ha inteso puntualizzare e meglio articolare il sistema di sanzioni accessorie già previsto nel suddetto decreto, regolando una serie di ipotesi di inadempienze che danno luogo a decadenza parziale o totale dal regime di aiuto.

Centro di Riproduzione e Stampa I.A.F.



Roma, ..... 19.....

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N°* \_\_\_\_\_

OGGETTO: .....

Il comma 9 del nuovo testo dell'art. 12 prevedeva che le somme già erogate in relazione alle superfici decadute dovessero essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali eventualmente maturati. Si precisa al proposito che, su precisa richiesta del Ministro del Tesoro ( con nota del 23/5/92 prot. n. 122094), con decreto in corso di emanazione, tale testo è stato rettificato per quanto attiene alla maggiorazione da applicarsi alle somme da restituire: a tali fini si deve, infatti, far riferimento non al tasso di interesse legale bensì al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di recupero, ai sensi dell'art. 6 della l. 16 aprile 1987 n. 183 e dell'art. 11 del D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568.

Il Ministero del Tesoro ha fatto altresì presente che il recupero delle somme da parte delle Amministrazioni competenti, in alcuni casi, è avvenuto senza i relativi interessi.

Il sistema di decadenze appena illustrato, elaborato in esecuzione dell'art. 15 del reg. CEE 1272/88, è destinato a rivestire un'importante funzione dissuasiva rispetto alle possibili inadempienze degli obblighi assunti dal beneficiario, il quale, in tal modo, vede espressamente sanzionate determinate fattispecie che col precedente sistema potevano rimanere, in taluni casi, prive di conseguenze.

L'esigenza di massimizzare il suddetto effetto deterrente impone, sul piano procedimentale, di adottare procedure il più possibile rapide e che siano in stretto collegamento con le attività istruttorie e liquidatorie.

*(1) Medio del periodo o alla data del recupero?*

Centro di Riproduzione e Stampa M.A.F.





Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N°* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

In tale ottica, la scelta più razionale e meglio rispondente all'esigenza prospettata consiste nell'attribuire alle regioni, cui sono devolute le attività istruttorie finalizzate alla liquidazione dei premi (art.9 del D.M. n. 63/1991), la competenza a pronunciare la decadenza (parziale o totale) dall'aiuto ed a recuperare le somme eventualmente già erogate per le superfici decadute, secondo quanto è precisato nel paragrafo 4 della presente circolare.

Appare opportuno precisare che le decadenze previste dal D.M. n. 281 /1992 sono applicabili solo alle violazioni accertate nel corso di attività di controllo espletate successivamente all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 281/1992.

**3. IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA L.898/86.**

E' a questo punto opportuno considerare il caso in cui, oltre alla comminazione delle decadenze illustrate nel precedente par. 2 , determinandosi le ipotesi di illecito amministrativo regolate dalla l. 898/1986, implicitamente richiamata nell'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 12, si dovrà procedere altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

Com'è noto, la circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990, ha delineato ( par. 5. SOMME INDEBITAMENTE PAGATE E SANZIONI) il seguente sistema :

Centro di Riproduzione e Stampa M.A.F.



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

All \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- il C.F.S., all'atto dell'accertamento, in sede di controllo, di violazioni amministrative, inoltra rapporto all'Ispettorato centrale repressione frodi ai fini dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa;

- le regioni interessate o la provincia autonoma di Bolzano, alle quali è inviata copia del rapporto, sono tenute ad attivare in via diretta ed immediata, tramite i competenti uffici, le azioni di recupero dell'indebito.

Ciò premesso, si ricorda che anche il regime di decadenze cui si è in precedenza accennato impone il recupero delle somme eventualmente già corrisposte per le superfici risultate irregolari.

Pur prendendo atto, pertanto, dei problemi insorti nel corso dell'applicazione del regime nelle precedenti campagne, evidenziati da talune Amministrazioni regionali, e nella consapevolezza che il regime appena delineato non corrisponde all'esigenza, pure rappresentata dalle suddette Amministrazioni regionali, di rendere uniforme l'interpretazione delle disposizioni sanzionatorie per tutti i regimi d'intervento comunitario in agricoltura, in particolare evitando, per quanto possibile, lo sdoppiamento tra l'esercizio dell'attività di controllo e l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il recupero delle somme indebitamente percepite ed il pagamento delle sanzioni, non si ritiene di dover apportare sostanziali modificazioni alla suddetta circolare ministeriale n. 239/1990, se non per quanto dianzi precisato con riferimento al regime delle decadenze.

Centro di riproduzione e stampa M.A.F.





Roma, 19

Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Divisione \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

All \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

Pertanto, nel caso che la violazione della citata l. 898/86 venga accertata dal Corpo Forestale dello Stato nel corso delle attività di controllo ad esso demandate, è compito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste determinare l'importo delle sanzioni amministrative dovute, provvedendo ad emettere le conseguenti ingiunzioni di pagamento, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Resta dunque ferma la competenza delle regioni interessate e della provincia autonoma di Bolzano ad agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, già affermata nella citata circolare ministeriale n. 239/90. A tale proposito, si precisa che le dette somme non devono formare oggetto di autonoma pretesa, in quanto già comprese nell'importo complessivo recuperato in seguito alla pronunzia di decadenza.

La scelta operata appare, sotto altro profilo, necessaria, in quanto il sistema delineato è l'unico in grado di impedire, qualora vi sia concorso tra la sanzione amministrativa ed il sistema di decadenze, il possibile verificarsi di un'ingiustificata duplicazione della restituzione di parte della somma, che potrebbe avvenire qualora l'Ispettorato della repressione frodi, competente all'irrogazione della sanzione di cui alla l. 898/86, richiedesse, con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, oltre alla suddetta sanzione, anche la restituzione dell'indebito.

E' opportuno precisare infine che si ritiene possano dar luogo all'applicazione della l. 898/86 soltanto le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, nonché al comma 6 lettere a) e b) del nuovo art. 12 del D.M. n. 63/91 ed al comma 7, limitatamente alle due ipotesi precitate ( lettere a e b del comma 6).

Centro di Riproduzione e Stampa I.L.A.F.





Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.º* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

**4. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.**

Si chiarisce che, qualora un'infrazione dia luogo a decadenza totale (art. 12, commi 5 e 6 del D.M. 281/1992), con il relativo obbligo di restituzione di tutti gli importi eventualmente percepiti, e presenti altresì i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della l. n. 898/86, ai fini della quantificazione della medesima, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della predetta legge, dovrà tenersi conto della sola quota di premio percepita in relazione alla parte di superficie risultata irregolare.

Ad esempio, sia data l'ipotesi di un produttore che si sia impegnato in domanda a ritirare dalla produzione una superficie di cento ettari, e nel corso del terzo anno di impegno venga accertato in sede di controllo che tre ettari della medesima non posseggono i requisiti oggettivi richiesti, con conseguente decadenza totale dall'aiuto.

Assumendo che il premio sia pari a lire seicentomila per ettaro, al terzo anno l'anzidetto produttore avrà percepito una somma pari a lire centottanta milioni (lire sessanta milioni per ciascun anno).

Mentre per gli effetti della decadenza totale dall'aiuto il produttore in questione è tenuto a restituire per intero la somma di lire 180 milioni, maggiorata di un importo pari al tasso di sconto in vigore, l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito, di cui all'art. 3 comma 1 della l. 898/86, sarà determinata nella misura di lire 5 milioni 400 mila (3 ettari x 600 mila lire x 3 anni).

Contorno di Riproduzione e Stampa M.A.F.



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.º* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

**5. PROCEDURA**

I controlli verranno effettuati dal C.F.S. come disposto e chiarito con le ministeriali n. 5281 del 15.2.1990 e n. 23 del 16.3.1990. Essi saranno eseguiti, in collaborazione con le Regioni e con la Provincia Autonoma di Bolzano, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto.

Tali controlli dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 14 del Reg. CEE 1272/88, secondo le quali essi dovranno comprendere un campione non inferiore al 5% delle aziende beneficiarie e far riferimento alla ripartizione geografica delle superfici interessate. Comporteranno inoltre:

- l'accertamento del rispetto dei divieti ed obblighi di cui all'art. 4 del citato Regolamento;
- le verifiche di cui al paragrafo 3 del citato art. 14.

Per consentire alla D.G.E.M.F. di poter impartire ai propri organi periferici le varie disposizioni operative connesse all'espletamento dei controlli, ivi compreso l'impiego di personale e mezzi, l'AIMA, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto invierà alla predetta Direzione duplice copia dei prospetti riepilogativi, distinti per regioni e province e con l'indicazione del numero delle aziende beneficiarie, delle superfici interessate e degli importi corrisposti.

L'avvio della fase operativa inizierà con la programmazione in sede regionale o della provincia autonoma dei controlli, che sarà attuata dal coordinatore regionale del C.F.S. in collaborazione con il responsabile dell'ufficio della Regione o

Centro di Riproduzione e Stampa M.A.F.





*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N°* \_\_\_\_\_

*Roma,* \_\_\_\_\_ *19* \_\_\_\_\_

*Al* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

della Provincia Autonoma preposto al settore. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano i coordinatori regionali del C.F.S. responsabili sono rispettivamente quelli della Calabria, del Lazio, del Piemonte e del Veneto.

I funzionari di cui sopra predisporranno un programma di massima dei controlli da effettuare ogni anno nel territorio di competenza, stabilendo il campione o, eventualmente, i campioni (differenziati per zona e/o per tipo di controllo) in relazione all'insieme di tutte le aziende agricole beneficiarie degli aiuti di cui all'art. 6 del D.M. n. 63/91.

La percentuale delle aziende da sottoporre a controlli deve tener conto delle possibilità operative degli Uffici, ma soprattutto dell'obbligo di individuare con la maggior precisione possibile il grado di rispetto delle norme regolamentari da parte delle aziende beneficiarie del regime di aiuti in questione.

Pertanto, se dopo il completamento del programma di controllo di cui sopra in una o più zone si riscontri un consistente livello di inadempienze, potrà risultare necessario aumentare la percentuale del campione sino a realizzare, nei casi più gravi, il 100% dei controlli in loco.

Va tenuto presente, in proposito, che la regolamentazione comunitaria, pur autorizzando un controllo minimo del 5% delle aziende, pone a carico dell'interessato e degli Stati membri le eventuali conseguenze finanziarie del mancato rispetto della normativa comune.





Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.º* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

I sopralluoghi saranno effettuati previo invio all'azienda del relativo avviso, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

I controlli saranno eseguiti da personale del C.F.S. con qualifica di Ufficiale di P.G. e agente di P.S., con la partecipazione di un funzionario della regione o della Provincia autonoma di Bolzano.

Per i relativi verbali di controllo verranno impiegati i modelli SIAN 6/a - 6/b - 6/c e, per le misure forestali, 5/ai - 5/bi - 5/ci opportunamente timbrati sull'intestazione con la denominazione della struttura del C.F.S. preposta al controllo e firmati e timbrati in calce dal personale che lo ha effettuato. Tre copie di tali verbali dovranno essere trasmesse alla D.G.E.M.F.

Due esemplari resteranno a corredo atti d'ufficio della struttura del C.F.S. e dell'ufficio della regione o provincia autonoma.

Copia autentica del processo verbale dovrà altresì essere inviata alla regione competente o alla Provincia Autonoma di Bolzano e per conoscenza all'AIMA ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, D.G. Produzione agricola, Div. I, sez. Strutture; qualora il processo verbale riguardi misure forestali, dovrà essere inviato, in copia, anche al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale - IGFOR.

Nel caso di inadempimento degli obblighi o di irregolarità, fermo l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria, l'ufficio istruttore pronunzia la decadenza e provvede a dar corso alle

Centro di Riproduzione e Stampa M.A.F.



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*All.* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N°* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

relative conseguenze: esclusione del beneficiario dai successivi elenchi di liquidazione (nel caso di decadenza totale); riduzione delle superfici e dei premi relativi (nel caso di decadenza parziale); abbattimento del premio del 15% (nel caso di inadempimento dell'obbligo di corretta manutenzione della superficie ritirata).

Qualora, poi, il beneficiario inadempiente abbia già percepito una o più annualità di premio, l'ufficio istruttore procede al recupero delle somme erogate in relazione alle superfici decadute, secondo quanto dispongono i commi 8 e 9 del nuovo testo dell'art. 12 del D.M. n. 63/1991, maggiorando la somma dovuta di un importo pari al tasso di sconto vigente nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'aiuto e la sua restituzione, per quanto si è esposto al paragrafo 2.

Si precisa che gli interessi decorrono dalla data di riscossione del premio, documentata dal beneficiario, fino alla data di restituzione, che può essere stabilita dall'ufficio istruttore, d'intesa con l'interessato.

Le somme ed i relativi interessi recuperati in seguito alla pronuncia di decadenza dovranno essere versate, a cura dei diretti interessati, all'AIMA a mezzo vaglia del Tesoro, con vincolo di accreditamento al conto corrente infruttifero n. 416 della Tesoreria Centrale dello Stato, intestato ad "AIMA - Gestione Finanziaria", distinguendo la parte comunitaria da quella nazionale, indicando, altresì, gli interessi distinti fra quelli relativi alla quota comunitaria e quelli relativi alla quota nazionale. Tali vaglia dovranno essere trasmessi in originale all'AIMA.





Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.°* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

Gli uffici istruttori provvederanno a comunicare tempestivamente all'AIMA un elenco delle ditte decadute, con l'indicazione degli importi restituiti distinti come sopra specificati.

Nel caso che l'obbligato non provveda al pagamento di quanto dovuto, l'ufficio competente dovrà munirsi di titolo esecutivo, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., ai fini dell'eventuale procedimento di espropriazione forzata.

Ove gli Organi del C.F.S. accertassero, in sede di controllo, violazioni che possano dar luogo, oltre che a decadenza, anche all'applicazione della legge n. 898/86, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, dovranno inviare copia del rapporto giudiziario, oltre che all'autorità giudiziaria, alla D.G.E.M.F. .

Il rapporto prescritto dall'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall'art. 4 della Legge n. 898/86 dovrà essere trasmesso all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e, per conoscenza, alla D.G.E.M.F., unitamente al processo verbale in originale o copia conforme, con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione in applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3, Legge n. 898/86.

Per quanto riguarda l'eventuale sanzione amministrativa, si ricorda che con D.M. 51252/91 del 5 giugno 1991, il Ministro dell'Agricoltura e delle foreste ha designato i funzionari delegati ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra.





*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*Roma,* ..... 19 .....

*Al* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.º* \_\_\_\_\_

OGGETTO: .....

Per le sanzioni d'importo non superiore a £. 30.000.000 essi sono i Direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza.

Per le sanzioni superiori a detto importo, la competenza ad emanare la riferita ordinanza è dell'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi sino al limite di £. 200.000.000 e del Ministro dell'agricoltura oltre tale limite.

IL MINISTRO